



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 2 DICEMBRE 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 30 novembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi\ | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.9 della Società S.S.PIRETTO CALCIO 02

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.10 del 15.10.2015 (squalifica del calciatore DONATO Gianluca fino al 31.12.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

ritenuto che l'arbitro nel corso dell'odierna seduta ha confermato il rapporto di gara dichiarando senza incertezza di aver identificato il giocatore Donato Gianluca quale autore dell'aggressione subita a fine gara;

considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.17 della Società A.C. LOCRI 1909

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 12.11.2015 (squalifica dell'allenatore CARELLA Giuseppe fino all'11.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo;

ritenuto che alla stregua degli atti ufficiali i fatti ascritti vanno diversamente valutati poiché il Sig.Carella Giuseppe allontanava un calciatore avversario, che si era indebitamente avvicinato alla panchina per protestare, spingendolo con una mano sul collo;

considerato che il gesto del Sig. Carella può qualificarsi come atto di modesta violenza e che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al Signor CARELLA Giuseppe fino al 4 DICEMBRE 2015 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.18 della Società A.S.D. ATLETICO VENA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 12.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *Atletico Vena – San Calogero* dell'8.11.2015 - Campionato 2^Categoria -, squalifica del calciatore NICOLINO Antonio fino al 12.2.2016, squalifica del calciatore CAMPISI Alfonso fino al 12.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

-ritenuto, quanto alla squalifica a carico dei giocatori:

1) l'atto di protesta commesso da Nicolino Antonio deve essere considerato di modesta violenza, avendo lo stesso direttore di gara affermato che a causa della spinta ricevuta ha subito uno spostamento di appena centimetri 50;

2) il comportamento tenuto da Campisi Alfonso, non integra il tentativo di violenza (peraltro, in nessuna parte qualificato "plateale" dall'arbitro) per l'insussistenza di atti idonei a integrare l'evento non giunti a consumazione per fattori esterni alla volontà dell'agente;

- ritenuto, quanto all'altro capo di reclamo relativo alla richiesta ripetizione della gara, che occorre disporre l'audizione dell'arbitro;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce:

-la squalifica a carico di NICOLINO Antonio a CINQUE giornate effettive di gara;

-la squalifica a carico di CAMPISI Alfonso a TRE giornate effettive di gara;

riserva la decisione sul resto, disponendo la convocazione del direttore di gara per la seduta del 21 DICEMBRE 2015.

RECLAMO n.19 della Società S.S.D. RHEGIUM CITY

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 19.11.2015 (penalizzazione di UN punto in classifica).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rileva che sia il direttore di gara che il commissario di campo descrivono coerentemente e concordemente nel loro rapporto i fatti avvenuti nel corso della gara Polisportiva Bovese Onlus – Rhegium City del 15.11.2015, in particolare:

-al 38' del 2 T. l'arbitro, a seguito di una scaramuccia tra le due squadre, fermava momentaneamente il giuoco per ripristinare la calma;

-nel frattempo dei sostenitori della Società Bovese, forzavano un cancello di recinzione ma venivano prontamente bloccati dai dirigenti e dalle forze dell'ordine;

dopo circa otto minuti, ripristinata la calma, l'arbitro invitava i giocatori a riprendere il giuoco, ma i giocatori del Rhegium City, unitamente ai propri dirigenti, si allontanavano dal terreno di giuoco portandosi negli spogliatoi;

l'arbitro, alla presenza del commissario di campo, invitava più volte i calciatori ospiti a rientrare in campo, e al loro rifiuto ha decretato la fine dell'incontro.

Rilevato che la sanzione inflitta è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi